



COMUNE DI SALCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to GASPARINI GIOVANNI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ANDREATTA Dr.ssa NADIA

Deliberazione n. 05

del 04/04/2013

Oggetto: AGEVOLAZIONI PER PRODOTTO PETROLIFERI PER AREE PERIFERICHE NON METANIZZARE. RICONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 85 copia della presente Deliberazione e' in pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal 22/04/2013

al 08/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

L'anno **duemilatredici**, il giorno **QUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari del comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio	P	
CARLI Rag. Michele	P	
SALBEGO Paola	P	
TURA Carlo	P	
AZZOLIN Gianfranco		Ag
BONATO Giancarlo		Ag
PAVAN Aldo	P	
BALZAN Devis	P	
POLGA Paola	P	
PIVOTTO Aldo		A
DALLA VALLE Lionillo	P	
DAL PASTRO Francesco	P	
PASIN Gianfranco	P	

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa Deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa **e' divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA Dr.ssa NADIA

Presenti 10 Assenti 3

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. **GASPARINI GIOVANNI ANTONIO** nella sua qualità di **SINDACO-PRESIDENTE**.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANDREATTA NADIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Oggetto: AGEVOLAZIONI PER PRODOTTO PETROLIFERI PER AREE PERIFERICHE NON METANIZZARE. RICONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23.01.2001 (G.U. n. 24 del 30.01.2001) che detta istruzioni per la riduzione del prezzo del gasolio e del GPL;
- nota dell' UNCEM Veneto del 07.03.2001 prot. 73 inerente agli sconti per i prodotti petroliferi sopra menzionati, applicabili alle zone :

a) frazioni non metanizzate (per frazioni si intendono le porzioni edificate del territorio comunale ubicate a qualsiasi quota rispetto alla casa comunale ed appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono nella zona climatica E);

b) case sparse non allacciate alla rete del metano (in detta configurazione possono rientrare tutte le abitazioni situate al di fuori delle frazioni e del centro abitato dove ha sede la casa comunale, come individuato dal nuovo codice della strada con deliberazione a suo tempo assunta, o da assumere dal consiglio comunale. Il beneficio suddetto non potrà pertanto essere attribuito alle abitazioni ubicate all'interno del centro abitato metanizzato;

- nota dell'ANCI Veneto del 23.01.2002 prot. 124 con cui si evidenziano le modifiche apportate con l'art. 13, comma 2°, della L.S. 448/2001 (finanziaria 2002), i cui contenuti sono sopra già richiamati;

- determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 03.04.2002, pubblicata sulla G.U. n. 84 del 10.04.2002;

- nota dell'Agenzia delle Dogane del 07.02.2008 prot. n. 279/V con cui si forniscono precisazioni sulla legge finanziaria 2008 (legge 24.12.2007 n. 244, articolo 1, comma 240) nel richiamo delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23.12.1998 n. 448;

DATO ATTO che nella fattispecie le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria n. 448/2001, nel richiamo delle successive disposizioni legislative emanate in materia, non trovano applicazione per il territorio comunale di Salcedo in quanto il centro abitato, ove ricade la sede municipale, risulta servito da metanizzazione e pertanto non sussistono i presupposti atti a modificare quanto già in precedenza individuato quali zone escluse dall'applicazione di tali agevolazioni sui prodotti petroliferi;

RICONFERMATO che il territorio comunale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D. Leg.vo 20.09.2000 n° 286, (convertito dalla legge 23.11.2000 n. 354), come evidenziato nella planimetria allegata sub A) al presente provvedimento, viene di fatto identificato:

- 1) nell'area metanizzata asservita dalla rete e metanizzata, evidenziata con campitura colorata, al cui interno trova sede la casa comunale, ed in legenda identificata con la dicitura "*frazione metanizzata*";

- 2) nella restante parte del territorio, non asservito da metanizzazione, ed in legenda identificata con la dicitura "*frazione non metanizzata*";

e che all'interno della "frazione non metanizzata" risultano applicabili i benefici di cui in premessa rispettivamente per gli edifici ricadenti nelle vie e con i numeri civici di seguito elencati:

Denominazione via	Frazione metanizzata	Fraz. Non metanizzata	Edifici asserviti dalla metanizzazione per i quali è escluso il beneficio di cui all'art. 8, co. 10, lett. c) Legge 23.12.1998 n. 448	Edifici non asserviti dalla metanizzazione per i quali NON E' escluso il beneficio di cui all'art. 8, co. 10, lett. c) Legge 23.12.1998 n. 448
Via Altura	X		Tutti da civ. 1 a civ. 9	
Via Angonese	X		Tutti da civ. 1 a civ. 23	
Via Artusi		X		Tutti da civ. 1 a civ. 4
Via Burani		X		Tutti da civ. 1 a civ.46

Via Campodirondo		X		Tutti da civ. 1 a civ. 15
Via Cà Bianca		X		Tutti (civ. 1)
Via Cà Nova	X		Tutti da civ. 1 a civ. 3	
Via Castellaro	X		Dal civ. 1 al civ. 11	
		X		Dal civ. 12 al civ. 17
Via Ceccona		X		Tutti da civ. 1 a civ. 13
Via Cesare Battisti	X		Tutti da civ. 1 a civ. 50	
Via Cime		X		Tutti da civ. 1 a civ. 10
Via Coghi		X		Tutti da civ. 1 a civ. 10
Via Colombara	X		Tutti da civ. 1 a civ. 12	
Via Consegnaro		X		Tutti da civ. 1 a civ. 3/b
Via Corticella	X		Dal civ.1 a civ. 9 e civ. 12	
		X		Civico n° 10 e civico n° 11
Via Conte		X	Tutti da civ. 1 a civ. 9	
Via Cucco		X		Tutti da civ. 1 a civ. 12
Via Divisione Julia	X		Tutti da civ. 1 a civ. 27	
Via Fontana		X		Tutti da civ. 1 a civ. 14
Via Garibaldi	X		Tutti i civici da 1 a 83 con esclusione dei civici n° →	
		X		Solo i civici 58-59 e 72
Via Gasparotti		X		Tutti da civ. 1 a civ. 8
Via Lazzaretti		X		Tutti da civ. 1 a civ. 12

Denominazione via	Frazione metanizzata	Fraz. Non metanizzata	Edifici asserviti dalla metanizzazione per i quali è escluso il beneficio di cui all'art. 8, co. 10, lett. c) Legge 23.12.1998 n. 448	Edifici non asserviti dalla metanizzazione per i quali NON E' escluso il beneficio di cui all'art. 8, co. 10, lett. c) Legge 23.12.1998 n. 448
Via Legato		X		Tutti da civ. 1 a civ. 18
Via Lupiari		X		Tutti da civ. 1 a civ. 15
Via Marchi		X		Tutti da civ. 1 a civ. 7/b
Via Masi		X		Tutti da civ. 1 a civ. 3
Via Montemaggiore		X		Tutti da civ. 1 a civ. 13
Via Moretti		X		Tutti da civ. 1 a civ. 10
Via Naranzolo		X		Tutti (civ. 1)
Via Noncenigo		X		Tutti da civ. 1 a civ. 8
Via Panzotti		X		Tutti da civ. 1 a civ. 17
Via Papa Giovanni 23°	X		Tutti da civ. 1 a civ. 14	
Via Paroli		X		Tutti da civ. 1 a civ. 16
Via Puvolo		X		Tutti da civ. 1 a civ. 7
Via Roma	X		Tutti da civ. 1 a civ. 35	
Via Ronzani		X		Tutti da civ. 1 a civ. 27/b
Via Roste		X		Tutti da civ. 1 a civ. 5
Via Salbeghi		X		Tutti da civ. 1 a civ. 26
Via San Valentino		X		Tutti da civ. 1 a civ. 3
Via Scandolare	X		Civici 8-22/a-22/b-23, da civ. 33 a civ. 39, e civ. 48	
		X		Civici da 1 a 7, da 9/a a 21, da 24 a 32, da 40 a 47
Via Sostizzo		X		Tutti da civ. 1 a civ. 22

PROPONE

- 1) di confermare, nel richiamo delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge 23.12.1998 n° 448, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999 n° 488 ed ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 20.09.2000 n° 286, convertito con legge

23.11.2000 n° 354, le aree territorialmente non metanizzate del Comune di Salcedo, così come individuate nella planimetria allegata sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che gli edifici ricadenti nel territorio comunale, rubricati in ordine alfabetico di denominazione topografica, per i quali sussistono, o non sussistono, i benefici di cui all'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999 n° 488 – così come confermato dalla nota dell'Agenzia delle Dogane n° 279/V del 07.02.2008, pervenuta al prot. com.le n° 0488/08 in data 13.02.2008, risultano descritti nella tabella A) allegata alla planimetria sub lett. A) e già in premesse riportata integralmente;
- 3) di dare altresì atto che le zone “non metanizzate” del territorio comunale non presentano requisiti diversi da quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto legge 20.09.2000 n° 286 convertito dalla legge 23.11.2000 n° 354;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione unitamente agli allegati ivi richiamati al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative di dare la più ampia diffusione al presente provvedimento nei confronti della cittadinanza interessata;

Con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n° 267/00;4, del D. Leg.vo n° 267/00;

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 29/03/2013

Il responsabile del servizio

F.to

COVOLO Geom. Maurizio



Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

DATA _____

Il Ragioniere

=====

INTRODUCE l'argomento il Sindaco-Presidente relazionando brevemente sulle disposizioni di cui alle normative vigenti in materia ricordando come l'art. 39 della Legge n° 144/1999 aveva introdotto la c.d. "carbon tax" e come, per i Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica di tipo "E" (D.P.R. 412/93) fosse previsto un rimborso della stessa sulle forniture di gasolio e GPL con esclusione delle frazioni od aree incluse nel centro abitato ove avesse sede la casa comunale;

- successivamente, con la legge 24.12.2003 n° 350 (finanziaria 2004) tale beneficio era stato esteso fino al 31.12.2004 anche alle frazioni parzialmente non metanizzate pure nel caso vi fosse ubicata la casa comunale;

- con nota del 07.03.2001 prot. 73 l'UNCEM Veneto forniva precisazioni su:

- Frazioni non metanizzate
- Case sparse non allacciate alla rete del metano

- il Consiglio Comunale ha deliberato in materia a più riprese, in ossequio alle diverse disposizioni che dal 1999 si sono succedute a tutto lo scorso anno, ed in particolare, ultimamente, con deliberazione n° 05 in data 19.03.2008 con cui – nel richiamo dell'art. 8, comma 10 lett. c) della legge 23.12.1998 n° 448, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999 n° 488 ed ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 20.09.2000 n° 286, convertito con legge 23.11.2000 n° 354 – ha individuato specificatamente le aree territorialmente non metanizzate del Comune come nella planimetria allegata allo stesso provvedimento;

Precisa quindi, che con nota datata 26.01.2010 – circolare n° 7 – Fasc. n° 383/2010 Serv. Com., pervenuta al prot. com.le n° 0358/10 in data 28.01.2010, la Prefettura di Vicenza ha richiamato l'attenzione dei Comuni sulla verifica, e, se del caso, nel procedere all'aggiornamento della deliberazione consiliare individuante le zone geografiche interessate alle agevolazioni, fornendone alla cittadinanza contestuali informazioni;

Segnala, concludendo, che dall'ultima deliberazione di C.C. n° 05 in data 19.03.2008 non si sono verificate modifiche alle aree interessate rispetto a quelle indicate nello stesso provvedimento, così come riconfermato nelle successive deliberazioni a valere per gli anni 2009 e 2010;

Richiama, a completamento dell'introduzione, ricordando che il C.C. con propria deliberazione n° 28 in data 29.11.2011, ha apportato una corrige alla deliberazione di C.C. n° 07/2011 (agevolazioni per prodotti petroliferi aree non metanizzate – anno 2011) avendosi riscontrato nell'elenco delle località il mancato inserimento di via Ceccona che da sempre non risulta essere ricompresa nel territorio comunale asservito da reti di metanizzazione;

Propone pertanto per l'anno corrente di riconfermare i contenuti del precedente provvedimento n° 08/2012 con particolare riferimento all'individuazione delle aree totalmente non metanizzate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: "Agevolazioni per prodotto petroliferi per aree periferiche non metanizzare. riconferma per l'anno 2013 delle zone del territorio comunale";

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente e ritenutala esauriente sotto tutti gli aspetti;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla regolarità contabile del Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 10 (dieci) i componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di confermare, nel richiamo delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge 23.12.1998 n° 448, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999 n° 488 ed ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 20.09.2000 n° 286, convertito con legge 23.11.2000 n° 354, le aree territorialmente non metanizzate del Comune di Salcedo, così come individuate nella planimetria allegata sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che gli edifici ricadenti nel territorio comunale, rubricati in ordine alfabetico di denominazione topografica, per i quali sussistono, o non sussistono, i benefici di cui all'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999 n° 488 – così come confermato dalla nota dell'Agenzia delle Dogane n° 279/V del 07.02.2008, pervenuta al prot. com.le n° 0488/08 in data 13.02.2008, risultano descritti nella tabella A) allegata alla planimetria sub lett. A) e già in premesse riportata integralmente;
- 3) di dare altresì atto che le zone “non metanizzate” del territorio comunale non presentano requisiti diversi da quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto legge 20.09.2000 n° 286 convertito dalla legge 23.11.2000 n° 354;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione unitamente agli allegati ivi richiamati al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative di dare la più ampia diffusione al presente provvedimento nei confronti della cittadinanza interessata;

Con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n° 267/00;

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso + Allegato
Amministrativo.
SALCEDO, li 22 APR 2013 _____
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO